



R.G. C.S.A.: 01/2024

Sent. N.: 01/2024

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente

Avv. Rossana Muolo

Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul reclamo presentato dal Sig. Pier Giorgio Lanza avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 07.02.2024

PREMESSO CHE

- 1) Con ricorso ex art. 23, comma 3, RGD della FIB ritualmente depositato, il Sig. Pier Giorgio Lanza presentava reclamo con riserva dei motivi avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 07.02.2024, che gli aveva comminato la squalifica di tre giornate, ai sensi dell'art. 60 comma 6 lettera b) RGD, per la condotta *“irriguardosa, minacciosa, offensiva nei riguardi del direttore di gara, continuando detto atteggiamento anche dopo la sua espulsione dal campo”* di cui all'art. 60 comma 3 lettera d) RGD.
- 2) Nel ricorso, il reclamante chiedeva copia degli atti che avevano portato alla richiamata decisione.

3) Con ordinanza del 09.02.2024, il Collegio disponeva la sospensione della esecutività della sentenza del Giudice Sportivo.

4) Ottenuto quanto richiesto, il ricorrente integrava i motivi rappresentando che, con denuncia del 05.02.2024, il direttore di gara segnalava agli organi di giustizia l'odierno reclamante nella qualità di giocatore della Roretese per la condotta "*irrispettosa*" serbata nei suoi riguardi, in occasione della II giornata disputata il 03.02.2024 presso la Bocciofila Roretese, in occasione del Campionato di SERIE B Nazionale - specialità volo - girone 1 Ovest, tra Roretese e San Candido S.C.M.

5) Chiedeva, pertanto, in via preliminare, l'annullamento del provvedimento (e quindi della sanzione), per violazione dell'art. 1, commi 4, 5, 6, 7 e degli artt. 19, 20, 21 R.G.D. e dell'art. 35 comma 4 dello Statuto FIB; nel merito, in subordine, rideterminare la sanzione irrogata, riconoscendo la sussistenza della circostanza attenuante ex art. 56 comma 2 lettera b) R.G.D. o della diversa circostanza attenuante che il Collegio dovesse considerare all'esito dell'accertamento dei fatti.

Nel merito, sosteneva in particolare l'impossibilità di delineare in maniera chiara ed oggettiva la condotta a lui addebitata (modalità, tempo, luogo ecc..) in occasione della gara, descritta in modo generico nella denuncia, determinando la conseguente difficoltà nella valutazione della effettiva gravità del comportamento e dunque, nella corretta quantificazione della eventuale sanzione. Inoltre, già nell'immediatezza dei fatti, il tesserato è stato destinatario di un provvedimento di espulsione dal campo. In tale ottica, il reclamante chiedeva di rideterminare la sanzione, concedendo le dovute circostanze attenuanti.

6) Con successiva ordinanza del 13.02.2024, il Collegio fissava l'udienza di discussione del ricorso al 16.02.2024, poi differita, al 19.02.2024 e disponeva l'audizione del sig. Lanza che ne aveva fatto espressa richiesta.

7) All'udienza del 19.02.2024, presenti l'avv. Biagio Biancola ed il giocatore sig. Pier Giorgio Lanza. Il Sig. Pier Giorgio Lanza veniva ascoltato e confermava che non vi era stato alcun comportamento scorretto da parte sua nei confronti del direttore di gara.

8) Alla luce dell'eccezione preliminare sollevata, il Collegio rinviava alla camera di consiglio del 21.02.2024 disponendo l'acquisizione del referto di gara, non presente in atti.

9) Il referto di gara veniva acquisito ed il Collegio rinviava alla camera di consiglio del 27.02.2024 per la decisione.

MOTIVI

Il reclamo del Sig. Pier Giorgio Lanza è fondato e va accolto.

Il procedimento *de quo* risulta effettivamente attivato con una denuncia del direttore di gara a carico del tesserato.

Come noto, nel caso di impulso di parte, si applicano gli artt. 19, 20 e 21 del RGD della FIB e, pertanto, il Giudice è tenuto a fissare la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Il Giudice individua i soggetti eventualmente interessati e provvede a dare loro notizia dell'istanza che è stata formulata. Essi possono far pervenire memorie e documenti.

Al contrario, nel caso che ci occupa, il Giudice si è immediatamente pronunciato, come fa nei procedimenti avviati d'ufficio ex art. 17 lettera a); il Sig. Lanza, infatti, non ha ricevuto alcuna comunicazione preventiva, ed ha preso contezza dei fatti solo con la comunicazione del provvedimento sanzionatorio a proprio carico.

Il procedimento instaurato d'ufficio viene avviato a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale (art. 18, comma 1 RGD FIB).

Per scrupolo la Corte ha anche acquisito il referto di gara, non presente in atti, per verificare se quanto indicato nella denuncia fosse stato riportato anche nel citato referto. Nel documento, invece, viene solamente riferita l'espulsione del giocatore, senza alcuna indicazione delle motivazioni.

In conclusione, è evidente che il Giudice Sportivo ha fondato la propria decisione sulla sola denuncia ad istanza dell'interessato e quindi l'instaurazione di un procedimento d'ufficio ha palesemente violato i principi generali del contraddittorio, del giusto processo e del diritto di difesa.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto dal Sig. Pier Giorgio Lanza ed annulla la sentenza del Giudice Sportivo del 07.02.2024. Rimette gli atti al Giudice Sportivo.

Dispone la restituzione del contributo alla reclamante.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 27.02.2024

La Corte Federale D'Appello

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

[Faint handwritten signature]

Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente

[Faint handwritten signature]

Avv. Rossana Muolo

Componente estensore

[Handwritten signature: Rossana Muolo]

[Handwritten in blue ink: DeponToto il 28/02/2024]

FIR
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
V. Vittoriana 118/119 00186 ROMA
Tel (06) 67974883